



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 15032 del 2015, proposto dal signor
... *omissis* ... , rappresentato e difeso ... *omissis* ... ;

contro

CRI - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., non
costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio Sez. III n. 627/2014
che ha annullato per quanto di ragione l'ordinanza della Croce Rossa
Italiana n. 0656/11 con la quale il commissario straordinario della C.R.I. ha
richiamato in servizio n. 27 militari precedentemente collocati in congedo,
escludendo il ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 112 c.p.a., spedito a notifica in data 1.12.2015 e depositato entro il termine di rito, il sergente ... *omissis* ... agisce contro la Croce Rossa Italiana per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R., sez. III, n. 00627/2014 del 16 gennaio 2014, la quale ha parzialmente accolto il ricorso a suo tempo proposto dal medesimo avverso l'ordinanza commissariale CRI n. 656/11 del 30.12.2011 con la quale era stato disposto il richiamo di n. 27 militari del Corpo della Croce Rossa Italiana (in larga parte coincidenti con i n. 29 appena posti in congedo per scadenza del termine, con ordinanza CRI 655/11 anch'essa datata 30.12.2011), senza inserire nell'elenco dei richiamati il nominativo del Sig. ... *omissis* ... , nonostante i reiterati richiami in servizio da lui avuti negli anni pregressi, senza soluzione di continuità.

La citata sentenza, ormai passata in giudicato, non ha avuto esecuzione da parte dell'Amministrazione nonostante i solleciti formalizzati anche per iscritto dal ricorrente (cod. 3 ric.)

Per quanto di interesse in questa sede la fondatezza della pretesa del ricorrente è stata riconosciuta dalla sentenza in esame, entro i limiti esposti nei passaggi della motivazione che di seguito testualmente si trascrivono:

"....Ad analoga conclusione di infondatezza non può pervenirsi invece per quanto

riguarda le censure avverso la seconda ordinanza impugnata, n. 656/11, con la quale risultava disposto il richiamo in servizio temporaneo di solo 27 dei 29 militari posti in congedo.

Se è vero che già nell'ordinanza commissariale n. 655/11 si evidenziava la comunicazione della sede di Cagliari di non avere necessità per il 2012 di elementi appartenenti al Corpo Militare della C.R.I., e che quindi la motivazione del mancato richiamo del sergente ... omissis ... poteva implicitamente ma agevolmente ricavarsi su tale base motivazionale – come poi ribadito in sostanza nella sua relazione dalla stessa C.R.I. in seguito all'incombente istruttoria disposto da questa Sezione – è altrettanto innegabile che la riassegnazione presso la sede di Cagliari era comunque interinale e conseguente a pronuncia cautelare del giudice amministrativo, per sua natura provvisoria e revocabile, come infatti poi avvenuto in seguito alla reiezione nel merito del ricorso proposto dal sergente ... omissis ... con la sentenza n. 29/2012 di quel TAR.

Nel predisporre, quindi, l'elenco del personale da richiamare per esigenze manifestate dalle singole sedi, la C.R.I. doveva considerare non solo le esigenze della sede di Cagliari ma anche e soprattutto quelle originate dalla precedente ordinanza impugnata avanti al TAR Sardegna che destinava alcune unità di personale, tra cui il sergente ... omissis ... , presso diverse sedi di servizio fuori dalla Regione in questione.

La C.R.I., perciò, doveva valutare e conseguentemente motivare in ordine alla sussistenza di esigenze di assegnazione di personale di altre sedi nazionali, tra cui quelle di La Spezia cui era stato originariamente (evidentemente per manifestazione di necessità di quella sede) destinato il sergente ... omissis

Nel caso di specie, anche dopo l'acquisizione della relazione della C.R.I. in seguito ad incombenza istruttoria, non risulta valutata questa situazione né è precisato se la suddetta sede di La Spezia o altra in aggiunta aveva manifestato o meno l'esigenza di avvalersi di personale militare nello "status" di quello del ricorrente.

Sotto tale profilo, quindi, l'ordinanza impugnata n. 656/11 si manifesta carente di istruttoria e di motivazione e, pertanto, deve essere annullata.

La C.R.I., quindi, dovrà riconsiderare la posizione del ricorrente in relazione alle esigenze emerse sull'intero territorio nazionale e provvedere di conseguenza.

Non può darsi luogo invece all'accoglimento della domanda risarcitoria, in quanto solo all'esito del riesame suddetto e all'eventuale emersione "ora per allora" delle esigenze di altre sedi cui assegnare il ricorrente può eventualmente emergere una posizione di danno risarcibile nel senso di perdita della percezione di reddito lavorativo, come prospettata in questa sede dal ricorrente, tenendo conto di quanto già sopra richiamato in relazione alla non risarcibilità del mancato richiamo in quanto tale (TAR Campania, n. 4292/12 cit.).....".

La Croce Rossa Italiana non si è costituita in giudizio.

Nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La sentenza per la cui ottemperanza si agisce, pur essendo formalmente una sentenza di annullamento (che fa salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione avrà ad assumere), è connotata da un evidente effetto conformativo che "ab origine" imponeva ai vertici della Croce Rossa Italiana di determinare il contingente complessivo del personale richiamato appartenente al Corpo Militare, tenendo conto, da un lato, della disponibilità al servizio manifestata dal sergente ... *omissis* ... e dei numerosi precedenti incarichi di servizio allo stesso assegnati e, dall'altro, delle esigenze operative emerse sull'intero territorio nazionale, presso tutte le sedi CRI e non soltanto presso la sede di Cagliari.

Si impone pertanto alla Croce Rossa Italiana l'adozione di un provvedimento "ora per allora" che, a seguito del riesame delle risultanze istruttorie dell'ordinanza commissariale n. 656/11, annullata "in parte qua",

riconsideri la posizione del ricorrente in relazione alle esigenze di servizio effettivamente sussistenti alla fine del 2011 sull'intero territorio nazionale (secondo i termini individuati dalla sentenza n. 627/14 di questo TAR) e valuti, se del caso ed in coerenza con le acquisizioni istruttorie a cui perverrà, l'inserimento "ora per allora" del nominativo del ricorrente nella lista dei richiamati, in ogni caso motivando in modo specifico e puntuale l'assunzione delle determinazioni che verranno assunte con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, anche con riferimento al diverso trattamento concesso a colleghi in condizioni analoghe alle sue.

Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono regolate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- ordina alla Croce Rossa Italiana, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., di riesaminare la posizione del ricorrente ai fini del suo possibile ricollocamento nell'elenco dei richiamati in servizio del corpo militare della CRI, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna la Croce Rossa Italiana, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., alla refusione degli onorari e dei diritti della presente causa che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva e Cassa Avvocati come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)